



COMUNE DI TURRI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Piazza Sandro Pertini, 1 – Cap. 09020 TURRI

Tel. 0783 95026

Pec: turri.unione@legalmail.it

Cod. fisc. 82001010923

Fax 0783 95373

www.comune.turri.vs.it

Partita Iva 00541170924



*Paese dello
Zafferano D.O.P.*

AVVISO PUBBLICO

FONDO CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2026

In esecuzione delle disposizioni, di cui:

- alla legge n. 431 del 1998, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 11 che istituisce, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;
- alla delibera della G. R. - Assessorato dei Lavori Pubblici -Direzione Generale, Servizio Edilizia, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e Osservatorio (SER), n. 36/36 del 09.07.2025 con oggetto "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11.";
- all'Allegato alla delibera della G. R. n. 36/36 del 09.07.2025 "Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi";
- alla determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 125 del 30.09.2026;

RENDE NOTO

Che gli interessati in possesso dei requisiti di seguito indicati possono presentare richiesta al Comune per l'accesso ai contributi a integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 431/98 per l'anno 2026.

Le domande devono essere presentate all' Ufficio Protocollo del Comune ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13:00 DEL GIORNO 30.10.2026

Art. 1 - Destinatari dei contributi Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale. Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria. Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione. Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare. Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo. La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno. Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il

richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando. Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi. Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota. Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione). Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Art.2 - Requisiti economici per ottenere i benefici I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

- Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.908,1 (€ 611,85 * 13 * 2) per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.

- Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 17.131, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. Gli importi sopra citati si riferiscono all'annualità 2026. Per le annualità successive, il competente Servizio dell'Assessorato dei Lavori pubblici comunicherà gli importi aggiornati.

Art.3 - Determinazione della misura del contributo L'ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

Fascia A: l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00. L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo (Fascia A): ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00; - canone annuo effettivo = € 3.600,00; - canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile.

Quindi: - ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00. Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui al punto 2 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999). Il valore del contributo ammissibile non può in ogni caso, anche con l'applicazione dei suddetti incrementi superare il limite di € 3.098,74 per la Fascia A e 2.320,00 per la fascia B.

Art. 4 - Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve disposizioni statali contrarie. Eventuali somme non liquidate ad un cittadino, perché già beneficiario di altro contributo,

possono essere utilizzate per soddisfare il fabbisogno residuo degli altri aventi diritto nell'anno di riferimento.

Art. 5 - Elenco beneficiari

Sulla base delle domande presentate, il Comune procede all'istruttoria ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità. L'elenco dei beneficiari è formato sulla base dell'incidenza del canone di locazione sul reddito complessivo ISEE annuo del nucleo familiare richiedente. Si procederà inizialmente alla formulazione dell'elenco provvisorio, che sarà pubblicato per cinque giorni all'albo pretorio del Comune, per la presentazione di eventuali osservazioni e opposizioni, rese in forma scritta, che potranno essere presentate entro tale termine. Scaduto inutilmente tale termine, e/o valutate le osservazioni, l'elenco definitivo verrà approvato con determinazione del responsabile del servizio sociale e verrà pubblicata all'albo pretorio del Comune. In caso di irregolarità formali è consentita l'integrazione su richiesta degli uffici comunali entro 2 giorni.

Art. 6 - Modalità di erogazione del contributo

Il diritto al contributo decorre dal 1° gennaio 2025 o da eventuale altra successiva data di stipula del contratto di locazione. Il contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è riferito all'anno in corso ed è calcolato in base al numero dei mesi pagati nel periodo gennaio/dicembre 2026. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della documentazione attestante il pagamento del canone al locatore. La mancata presentazione della stessa, comporterà l'esclusione dal contributo. Al fine di far fronte alle situazioni di morosità, e quindi ai casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare al Comune la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, lo stesso Comune può, ai sensi e nei modi indicati nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 431/1998, prevedere che i contributi destinati ai conduttori vengano erogati al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima. Il Comune provvede all'erogazione del contributo a seguito dell'avvenuto accreditamento da parte della R.A.S, del relativo finanziamento.

Art. 7 - Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 30.10.2026;

le stesse, debitamente sottoscritte e corredate da copia di un documento di identità, devono essere complete di tutta la necessaria ed idonea documentazione ed essere trasmesse secondo le seguenti modalità: invio tramite e-mail al seguente indirizzo: Pec: turri.unione@legalmail.it OPPURE potranno essere consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune.

Alla Domanda si devono allegare:

- fotocopia del contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato all'Ufficio del Registro;
- fotocopia non autenticata di un documento di identità valido di colui che sottoscrive la domanda;
- documento attestante la regolarità nel pagamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'ultimo anno;
- certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (per i cittadini extracomunitari);
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione anno 2025;
- attestazione ISEE anno 2026.

Art. 8 - Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il Comune di Turri, potrà procedere al controllo delle pratiche e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle Dichiarazioni presentate dai concorrenti. Ai sensi degli articoli 75 e 76 dello stesso D. P. R., in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali espressamente previste in proposito, l'Amministrazione Comunale di Turri provvede alla revoca del beneficio eventualmente concesso e agisce per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità di quanto dichiarato dai concorrenti.

Art. 9 - Informativa sulla privacy

Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) - si informa che il trattamento dei dati personali, raccolti da questo ente o comunque forniti allo stesso, è finalizzato unicamente allo svolgimento del compito istituzionale relativo al predetto bando. Si rimanda alle disposizioni integrali di cui all'informativa trattamento dati, che sarà allegato al modulo di domanda.

Art. 10 - Norme finali

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento a quanto previsto dalle L. n. 431/98, L. n. 109/98, i decreti attuativi, e in particolare alla delibera di G. R. n. 28/11 del 31.07.2024 e le note trasmesse dalla RAS - Assessorato dei Lavori Pubblici, Direzione Generale, Servizio Edilizia, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e Osservatorio (SER). Art. 11 Pubblicità del bando Copia del bando sarà consultabile all'Albo pretorio online sul sito del Comune www.comuneturri.it affinché i cittadini ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni. Il modulo di domanda per la presentazione dell'istanza sarà disponibile sul sito istituzionale del Comune www.comuneturrii.it.

Art. 12 Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990, la Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Silvia Randazzo.

Turri, 30.09.2026

F. to Il Responsabile del Servizio Sociale

Dott.ssa Silvia Randazzo